

Bozza DPCM PRECARI

BOZZA 14 NOVEMBRE 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2007)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111](#);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 35, comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto il comma 4, primo periodo, del predetto articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

CISL MEDICI osservazioni:Il DPCM deve essere snello, facilmente leggibile e privo di riferimenti a normative passate che possano creare interpretazioni errate da parte delle Regioni e delle Aziende

SDS SNABI Dott. Spanò emendamento: dopo il capoverso “Visto il comma 4, primo periodo del predetto articolo 35.....” aggiungere “**Vista la legge 244/2007 che all’art. 3, comma 90 equipara a tutti gli effetti i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa quelli a tempo determinato**”.

CGIL CISL UIL emendamento: dopo il capoverso “Visto il comma 4, primo periodo del predetto articolo 35.....” aggiungere “visto il comma 565,

	<p>art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o convenzioni.”</p> <p>“Visto il punto 3, lettera c), comma 565, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti del Servizio sanitario nazionale “...omissis... è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario (lavoratori a tempo determinato a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni) in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato”.</p> <p>“Visto il comma 71, art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 il quale dispone che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”</p> <p>“Visto il comma 52 dell’art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale, per le Regioni soggette a Piani di rientro, prevede che “Qualora i</p>
--	--

	<p>citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza"</p> <p>"Viste le linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all'interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono tra l'altro che "le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste".</p> <p>"Visto il comma 3 dell'art. 17, del D.L. 6 luglio n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 il quale dispone che "Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015"</p> <p>"Visto il comma 23 bis, art. 1 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che "per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i</p>
--	---

<p>Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;</p> <p>Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di dare attuazione alle previsioni recate dai commi 6,7,8 e 9 del citato articolo 4, per poter bandire-procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali</p>	<p>servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ,il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.”</p> <p>“Visto il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito in legge dell'8 novembre 2012, n. 189 il quale ne modificare il comma 4 bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha disciplinato che “ nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione.”</p> <p>SDS SNABI dott. Spanò emendamento : al capoverso “ritenuto di dover disciplinare...” dopo le parole legislazione vigente aggiungere “e fermo restando l'obbligo ivi contenuto di immissione diretta in ruolo dei titolari di rapporti a tempo determinato assunto da graduatorie concorsuali, ovvero in posizione utile in graduatorie vigenti</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Procedure concorsuali riservate)</p> <p>1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2016, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa.</p>	<p>posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato</p> <p>Art. 1 osservazione FASSID: e' indispensabile individuare tutti gli enti</p> <p>Art. 1 SDS SNABI Dott. Spanò emendamento: dopo le parole Servizio Sanitario Nazionale aggiungere "di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229".</p> <p>Art. 1 CIGIL CISL UIL emendamento articolo riscritto "Il presente decreto si applica agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 10 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione firmato l'11 giugno 2007, di seguito denominati Enti."</p> <p>Art. 2 comma 1 CIGIL CISL UIL emendamento: prima del comma 1 inserire "Ai sensi dell'art. 4 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 agosto 2013, è prorogata al 31 dicembre 2016. Gli aspiranti collocati utilmente in dette graduatorie e in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, sono considerati idonei per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente decreto senza bisogno di ulteriori procedure concorsuali di cui al presente articolo, è subordinata alla verifica:</p> <p>a) Dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e temporanee necessità</p>
--	---

organizzative adeguatamente motivate;
b) Dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza"

Art. 2 comma 1 FASSID emendamento: sostituire la parola possono con "**debbono**"

Art. 2 comma 1 CISL MEDICI osservazione: in tale articolo si preveda che chi ha già superato un concorso ed è in graduatoria utile e rientra nei parametri della sanatoria, non ha bisogno di ripetere la prova concorsuale

Art 2 comma 1 FVM emendamento: le parole "possono bandire" sono sostituite con "**bandiscono**"

Art .2 comma 1FIALS emendamento: dopo l'ultima parola "amministrativa" aggiungere: "**fatta salva la possibilità di utilizzo per la stabilizzazione di personale a tempo determinato già in servizio , di graduatorie di concorsi pubblici per titoli e d esami ancora utili ai sensi della normativa vigente**"

Art. 2 comma 1 UGL MEDICI emendamento: articolo riscritto. "**Gli enti , entro il 31 dicembre 2016 devono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro a tempo determinato**".

Art. 2 comma 1 NURSIND osservazione: inserire e specificare che le procedure concorsuali seguono quelle già in atto e avvengono a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 30 comma 2 bis del dlgs 165/2001. Si ritiene che i soggetti interessati alla stabilizzazione secondo i criteri di tale DPCM non debbano sottoporsi a nuovi concorsi ove siano già in graduatoria utile in concorsi già espletati.

2.Le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, sono riservate al personale in servizio presso gli enti in

Art. 2 comma 2 CGIL CISL UIL emendamento dopo le parole presso gli enti aggiungere"**di appartenenza. Il personale di cui al presente comma , già assunto con le procedure selettive di**

possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli enti.

cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, 296, è considerato idoneo per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente decreto senza bisogno di ulteriori procedure concorsuali.

2-bis "Le regioni considerate anche che ai sensi del punto 3, lettera c) comma 565 art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 gli enti del Servizio sanitario nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni) in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza ed a quelle svolte dagli Enti di ricerca, previa procedura selettiva e senza aumento di spesa. Il suddetto personale in regola con i requisiti partecipa alle procedure del presente decreto.

Art. 2 comma 2 SIDIRSS osservazione: i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente confligge con le finalità della legge atteso che gli sforzi legislativi attuali hanno la finalità di scongiurare i licenziamenti dei precari sanando le situazioni lavorative e garantendo l'efficienza dei servizi.

Art. 2 comma 2 FVM emendamento : eliminare le parole "riservate al" e sostituirle con "**bandite con una riserva di posti del 50% in favore del**"
Eliminare "contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato" dopo le parole "tre anni di servizio" inserire "**anche non continuativo ed anche presso enti diversi dagli enti oggetto delle procedure di stabilizzazione**".

Art. 2 comma 2 CISL MEDICI osservazione: si preveda che per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si intendano le seguenti categorie:

a) gli incaricati a tempo determinato

b) co.co.co.

c) contrattisti

d) art. 15 septies che non ricoprano incarichi di Unità Operativa complessa

Art. 2 comma 2 SDS SNABI Dott. Spanò Articolo riscritto : "**le procedure di cui al comma 1, sono bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dall'art. 1, comma 565, lettera a) della**

legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono riservate al personale in servizio presso gli enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della stessa legge e all'articolo 3 comma 90 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero del personale con qualifica dirigenziale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, o ad esso equiparato ai sensi dell'art. 1, comma 529 della precitata legge 296/2006, presso gli enti."

Art. 2 comma 2 SDS SNABI Dott.Spanò

emendamento: dopo il comma 2 inserire il comma 2 bis : "le Regioni soggette a piano di rientro dal debito, ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, sono comunque autorizzate ad effettuare i concorsi riservati per i profili professionali della dirigenza e del comparto di ciascun ruolo, nei limiti di cui al precedente comma 2, e ciò al fine di garantire le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza."

Inserire il comma 2 ter "Le Regioni, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, senza aumento di spesa, possono trasformare i rapporti di lavoro a termine attivi al 30 ottobre 2013, diversi da quello subordinato, instaurati previa procedura selettiva, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; il personale di cui al presente comma può partecipare alle procedure previste dal comma 1 del presente articolo."

Art. 2 comma 2 FASSID osservazione:

- a) estendere ai dirigente le procedure che nella legislazione citata non li individuano
- b) Specificare che i tre anni da maturare negli ultimi cinque anni possono riferirsi a periodi diversi, anche non continuativi e in aziende diverse
- c) Precisare in quale azienda debba partecipare alla normativa concorsuale se il periodo indispensabile alla stabilizzazione ha visto il Dirigente in attività in diverse aziende
- d) Prevedere la diretta immissione in ruolo per i vincitori di concorso visto il prolungamento delle graduatorie a tutto il 2016

Art. 2 comma 2 NURSIND osservazione: specificare

<p>3.Di norma, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate, i bandi sono adottati per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale.</p>	<p>che i tre anni di servizio negli ultimi 5 anni non necessariamente devono essere continuativi e la platea dei beneficiari debba interessare anche personale non attualmente in servizi. Specificare quale tipologia di contratti rientrino nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato facendo rientrare anche i co.co.pro.</p> <p>Art. 2 comma 2 FIALS osservazione: il comma 2 nel citare le diverse leggi di riferimento fa riferimento al solo personale non dirigenziale anche se l'inciso "ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli enti" potrebbe riferirsi alla dirigenza . SAREBBE OPPORTUNO UNA RISCRITTURA DEL MEDESIMO COMMA.</p> <p>Art. 2 comma 2 FIALS emendamento: sostituire la frase "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" con "contratto di lavoro determinate e varie forme flessibili".</p> <p>Art. 2 comma 2 UGL MEDICI emendamento: eliminare"bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente".</p> <p>Art. 2 comma 2 FEDIRSANITA' emendamento: dopo le parole "presso gli enti" aggiungere "E' comunque escluso dalle procedure di cui al comma 1 il personale con qualifica dirigenziale che negli ultimi anni abbia rivestito , anche non continuativamente funzioni di direzione di cui all'art. 27, comma 1 lettera a) CCNL 8/6/2000comprese quelle di cui all'art. 40, comma 9 medesimo CCNL".</p> <p>Art 2 comma 3 CGIL CISL UIL emendamento articolo riscritto: "Le regioni di norma, possono trasformare i contratti di lavoro diversi da quelli subordinati a tempo determinato attivi al 30 ottobre 2013, per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 4, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il suddetto personale in regola con i requisiti partecipa alle procedure del presente Decreto. 3bis "I bandi di cui al presente decreto sono</p>
--	---

4. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

Art.3

(Limiti per l'attuazione delle procedure

adottati per assunzioni a tempo determinato, con contratti a tempo pieno.”

Art. 2 comma 3 NURSIND emendamento: dopo le parole “a tempo parziale” inserire **”e, per il solo personale del ruolo sanitario, con contratti di lavoro a tempo pieno”**.

Art. 2 comma 3 FASSID cancellare “contratti a tempo parziale”

Art. 2 comma 3 SIDIRSS eliminare il comma 3

Art 2 comma 3 FIALS emendamento: eliminare “a tempo parziale”.

Il comma 3 dell’art. 2 è così sostituito . **”Tenuto conto dell’effettivo bisogno del personale e delle esigenze organizzative, i bandi sono adottati per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo pieno”**

Art. 2 comma 3 UGL MEDICI emendamento: eliminare con *“contratto di lavoro a tempo parziale”*

Art. 2 comma 3 CISL MEDICI eliminare i contratti a tempo parziale.

Art. 2 comma 3 FVM eliminare “con contratti di lavoro a tempo parziale”.

Art. 2 comma 4 UGL MEDICI emendamento: dopo la parola “dall’ordinamento” aggiungere **“il personale medico in servizio continuativo da almeno 5 anni è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto ancorchè non in possesso del diploma di specializzazione.”**

Art. 2 comma 4 FASSID osservazione: specificare il significato di quanto previsto dal comma 4 si intende dire il D.P.R. 483/1997

Art. 2 comma 4 FVM emendamento: dopo la parola “dall’ordinamento” aggiungere **“con particolare riferimento all’art. 3, comma 115 della L. 24 dicembre 2007.**

Art. 3 commi 1 e 2 FIALS emendamento: riscrivere **“fermo restando che le procedure di reclutamento del personale deve avvenire sulla**

concorsuali)

1. Gli enti procedono ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Le procedure concorsuali sono avviate nel rispetto del limite finanziario previsto dall'art. 35, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ovvero a valere sulle

base delle programmazione triennale del fabbisogno del personale ove esistente, le medesime , comunque sono avviate nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie a consuntivo sostenute per il personale precario in servizio per gli anni 2013, 2014, 2015 e2016 anche complessivamente considerate”.

Art. 3 comma 1 NURSIND osservazione: specificare la disponibilità delle risorse finanziarie riservate tenendo conto anche della normativa precedente (Legge 189/2012).

Art. 3 comma 1 SIDIRSS osservazione: Il fabbisogno deve essere parametrato non ad una programmazione triennale che nessun ente interessato ha mai sviluppato, ma ad una consolidata e pluriennale realtà nella quale si è creata la necessità di ricorrere al precariato al fine di garantire i servizi essenziali. Le stesse osservazioni valgono anche per l'art. 4

Art 3 comma 1 FASSID osservazione: sostituire la previsione contenente il riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale perché la programmazione pluriennale non esiste in gran parte degli Enti e delle Aziende.

Art. 3 comma 1 FVM emendamento: dopo il 1° comma aggiungere **“i fabbisogni di personale, nei limiti finanziari richiamati al comma successivo, sono definiti sulla base del personale a qualsiasi titolo in servizio al 30 ottobre 2013, anche con tipologie di contratti atipici”.**

Art. 3 comma 2 CGIL CISL UIL emendamento articolo riscritto : **“Ai sensi della normativa vigente, ai fini del presente Decreto gli Enti di cui all'art. 1, per l'espletamento delle procedure concorsuali possono superare il limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili poichè:**

- a) **Per gli enti del servizio sanitario nazionale non è previsto limite alle assunzioni ma essi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17, del d.L.6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e**

risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.

2015, debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire le spese del personale , al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento

- b) come previsto dalle linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all'interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articolo 6 e 9, comma 28 della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria , un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste;**
- c) inoltre gli enti delle Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario, in virtù dell'articolo 1, comma 23 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, fermo restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, sono autorizzati ad effettuare le procedure definite dal presente decreto per il personale precario al fine di garantire le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza.”**
- d)**

Art. 3 comma 2 Fassid osservazione: fare riferimento alla legge 189/2013 sulla stabilizzazione art. 4 comma 5

Art. 3 comma 2 SDS SNABI Dott.Spanò riscritto: “ le procedure concorsuali sono avviate nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto della programmazione del fabbisogno,a valere sulle

3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Art.4

(Proroga dei contratti a tempo determinato)

1. Gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, **trattandosi comunque di mera trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato su posti esistenti in pianta organica, già finanziati ed occupati a titolo precario, in misura comunque non superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 565 lettera a) della legge 27 dicembre 2006 n. 296".**

Art. 3 comma 3 UGL MEDICI emendamento: dopo le parole "predette risorse" aggiungere **"e hanno valore regionale"**.

Art. 3 comma 3 FVM emendamento: dopo le parole "predette" aggiungere **"e residue"**.

Art. 4 CGIL CISL UIL emendamento: articolo riscritto : **"Gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di lavoro flessibile dei soggetti che hanno maturato , al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio , con superamento del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili considerando che:**

- a) **per essi non è previsto limite alle assunzioni ma ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015, il concorrente alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale , al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento**

- b) come previsto dalle linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all'interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle province Autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 le regioni in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9 comma 28 della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste;
- c) nonché quanto contenuto dal D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, all'art. 4 comma 5 che ha previsto che "nel rispetto dei vincoli finanziari, al personale con contratto a tempo determinato del servizio sanitario nazionale, compresi i dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza possono essere prorogati i contratti, anche oltre i termini di tempo previsti dalla legge senza accordo sindacale territoriale."
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, sino al completamento delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31/12/2016 per garantire l'erogazione dei LEA e non pregiudicare, pertanto, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, in relazione al proprio effettivo fabbisogno.
3. Resta comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."

Art. 4 comma 1 UGL MEDICI emendamento: dopo dopo la frase "almeno tre anni di servizio" aggiungere "negli enti di cui all'art. 1, anche non continuativi".

<p>2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle</p>	<p>Art. 4 comma 1 FASSID osservazione: specificare il requisito (tre anni di servizio) deve essere stato maturato nel quinquennio precedente anche in Enti e Aziende Sanitarie.</p> <p>Art. 4 comma 1 FVM emendamento: eliminare “gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto possono prorogare” sostituire con “nelle more della definizione delle procedure concorsuali”. Dopo la parola “materia” aggiungere “sono prorogati finì al completamento delle procedure concorsuali bandite, in ottemperanza al presente decreto, entro il 31 dicembre 2016”. Eliminare “dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio.”</p> <p>Art. 4 comma 1 CISL MEDICI commento: riscrivere l’articolo dando la possibilità a tutti i precari in scadenza a dicembre 2013 di essere prorogati fino e non oltre il 31 dicembre 2016 nelle more delle procedure di stabilizzazione altrimenti si metterebbe a rischio la sostenibilità del Sistema Sanitario nazionale, in articolare nelle regioni con piano di rientro.</p> <p>Art. 4 comma 1 SDS SNABI Dott. Spanò articolo riscritto “Gli enti che nella programmazione del fabbisogno di personale riferita a ciascun anno dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, sia di tipo subordinato che non subordinato sino al 31 dicembre 2016.</p> <p>Art. 4 comma 1 FIALS osservazione: porre la questione delle proroghe nell’emanando legge di stabilità 2014 e prevedere l’estensione degli effetti dell’art. 4 ter della legge 189/2012 L.Balduzzi per tutti i precari anche per quelli non addetti ai servizi sanitari.</p> <p>Art. 4 comma 2 FVM osservazione eliminare il comma 2 dalla bozza di DPCM.</p> <p>Art. 4 comma 2 SDS SNABI dott. Spanò comma riscritto : “le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, fino al completamento delle procedure</p>
--	---

procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 5

(Lavori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei fabbisogni e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6

(Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie)

1. Alle procedure concorsuali disciplinate dal presente decreto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2. *(inserire per l'accesso ai concorsi*

concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in relazione all'effettivo fabbisogno definito dagli Enti, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, nonché di quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189"

Art. 5 comma 1 NURSIND osservazione: rispettando il lavoro svolto da tutte le figure presenti e il ruolo di tutti gli impiegati nella p.a., si ritiene che le principali risorse debbano essere utilizzate per la stabilizzazione di chi è posto alla soddisfazione diretta dei bisogni sanitari dei cittadini essendo questo il core business degli enti sanitari. Per il personale di cui al presente articolo, in ogni caso riservare il vincolo del lavoro part time.

Art 6 comma 1 CGIL CISL UIL emendamento articolo riscritto:

"Alle procedure disciplinate dal presente decreto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dei titoli di studio necessari all'attività svolta, nonché non espressamente previsti dalla normativa contrattuale vigente, previa accordo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative. Alle procedure sopra richiamate, è ammesso il personale operante presso gli Enti di ricerca che abbia maturato i requisiti previsti dalla'art.2

specifici titoli di laurea oggi non previsti - biotecnologie, agraria etc. previa consultazione con le OOSS.)

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dottorato di ricerca costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione.

3. Per le proroghe dei contratti di lavoro del personale degli enti di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. A tal fine possono essere altresì essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in

comma 3, anche con contratti di lavoro a tempo determinato diversi da quello subordinato.”

Art. 6 comma 1 SDS SNABI Dott.Spanò
emendamento: dopo le parole “previsti dall’art. 2 comma 2” aggiungere “**ivi compresi i possessori di lauree a magistrale di cui agli art. 12,32,37 del DPR 5 giugno 2001 n. 328**”.

Art 6 comma 2 CGIL CISL UIL emendamento
riscritto: “**per le finalità di cui al comma 1 il dottorato di ricerca costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione , ai medesimi fini l’attività di ricerca in sanità svolta per un periodo minimo di 5 anni, anche non consecutivi, in virtù dello svolgimento di progetti finanziati con i fondi ex art. 12 e12 bis del Dlgs 502/1992 e s.m.i. , con fondi internazionali e nazionali è equiparata al diploma di specializzazione.**”

Art.6 comma 2 SDS SNABI Dott.Spanò
emendamento: dopo le parole “diploma di specializzazione” aggiungere “ **Ai medesimi fini l’attività di ricerca in sanità svolta per un periodo minimo di 5 anni, anche se non consecutivi, in virtù, dello svolgimento di progetto finanziati con i fondi ex art. 12 e 12 bis del dlgs 502/1992 e s.m.i. e con fondi internazionali è equiparata al diploma di specializzazione.**”

Art. 6 comma 3 SDS SNABI dott. Spanò
emendamento: inserire il 3-bis “**Nelle more della adozione della disciplina afferenti il personale di ricerca in sanità, con particolare riferimento alla figura di ricercatore, I contratti di lavoro a tempo determinato,compresi quelli diversi dal rapporto di lavoro subordinato, dei ricercatori nel SSN, ivi compreso l’ISS, in essere alla data in vigore della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto legge 101/2013, sono prorogati fino alla**

specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

4. Il personale medico in servizio continuativo da almeno 5 anni nei pronto soccorso delle Aziende Sanitarie è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto superiore di sanità che, esclusivamente per il personale dedicato alla ricerca in sanità, può bandire apposite procedure concorsuali.

scadenza naturale del contratto ovvero fino al 31 dicembre 2016.”

REFUSO art. 6 comma 3 scrivere “di cui all’art. 4”.

Art. 6 comma 4 CIGIL CISL UIL emendamento articolo riscritto: **“nelle more della adozione della disciplina afferente il personale di ricerca in sanità, con particolare riferimento alla figura del ricercatore , i contratti di lavoro a tempo determinato, subordinati o con diversa forma, dei ricercatori del Servizio sanitario nazionale in essere alla data di entrata in vigore della L. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto legge 101/2013, sono prorogati fino alla scadenza naturale del contratto ovvero fino al 31 dicembre 2016.”**

Art 6 comma 4 NURSIND commento: evitare che la stabilizzazione dei medici dei PS e dei DEA senza apposita specializzazione sia una porta d’entrata generica che consenta poi al dipendente di spostarsi in altri reparti lasciando così irrisolti i problemi dei servizi d’urgenza.

Art. 6 comma 4 SDS SNABI Dott. Spanò emendamento: dopo le parole “diploma di specializzazione” aggiungere **“in altre discipline”**.

Art. 6 comma 4 FIALS emendamento: sostituire le parole “nei pronto soccorso” con **“emergenza urgenza e 118”**.

Art. 6 comma 4 CISL MEDICI osservazione: inserire oltre ai medici di pronto soccorso, l’emergenza ed il 118.

Art. 7 CIGL CISL UIL articolo aggiunto alla Bozza di D.P.C.M.

Art. 7 (personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende sanitarie)

	<p>“il personale medico in servizio continuativo da almeno 5 anni nei pronto soccorso, nei servizi di emergenza /urgenza e nelle centrali operative del 118 delle aziende sanitarie è ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto ancorchè non in possesso del diploma di specializzazione.”</p>
--	---